Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 8

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 gennaio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## *ERRATA-CORRIGE*

Nel decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, « Modificazione del regime fiscale degli oli minerali » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 3 dicembre 1953, alla Tabella *C* lettera E) *Oli da gas*, linea 3ª ove è detto: « ... tonalità non *superiore* » ecc., si deve leggere: « tonalità non *inferiore* ».

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 12 GENNAIO 1954:

REGIONE SARDA

**Leggi emanate dal Consiglio regionale pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nel primo semestre dell'anno 1953.**

**(108)**

## RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

*Decreto* 11 *marzo* 1953
*registrato alla Corte dei conti il* 31 *agosto* 1953
*registro n.* 82 *Presidenza, foglio n.* 13

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CHIESA Carlo fu Pietro e fu Conti Luisa, da Torino, classe 1891, partigiano combattente (*alla memoria*). — Patriota di sicura fede, avanzato negli anni ma di cuore fermo e risoluto, contribuiva validamente alla organizzazione ed allo sviluppo del movimento partigiano in Torino. Caduto in mani nemiche, ripetutamente interrogato e crudelmente seviziato, nulla rivelava, mantenendo contegno fiero ed esemplare e salvando l'organizzazione che era da lui molto bene conosciuta nei componenti e nelle possibilità. Trascinato nella caserma dei vigili urbani per procedere al riconoscimento di elementi che era ritenuto facessero parte di formazioni partigiane, messo alle strette e per non dover perdere compagni di fede, preferiva immolare la vita gettandosi, con subitanea decisione, da una finestra del comando. — Torino, 2 aprile 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CATTANEO di ROVELLASCA Ernesto fu Eugenio e fu Castaldetti Bianca, da Torino, classe 1918, allievo ufficiale di Marina, partigiano combattente (*alla memoria*). — Entrato in contatto con le forze della resistenza affiancò il padre nella costituzione e nel comando di una formazione partigiana. Caduto il padre continuò nella lotta conducendo audaci azioni di sabotatore. Incaricato di arrestare un dipendente che si era reso odioso per prepotenza e disordine, eseguì l'ordine pur cosciente del pericolo cui andava incontro. Colpito dal ribelle, più tardi giustiziato cadde. Chiaro esempio di come debba essere inteso il dovere. — Torino, 25 maggio 1944.

GOMBA Armando di Pietro e di Coccolo Giuseppina, da Udine, classe 1927, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della lotta di liberazione già distinto per attività instancabile ed ardimentosa; nella effettuazione di un servizio, cadeva per delazione in una imboscata tesagli dalle SS tedesche. Difendendosi animosamente uccideva un nemico e due ne copliva prima di cadere sotto il fuoco. Gravemente ferito veniva, tuttavia, seviziato per strappargli notizie, ma con esemplare fermezza nulla rivelava e si spengeva da forte sacrificando la vita agli ideali di Libertà e di Patria. — Udine, 25 agosto 1944.

MENEGHELLO Romano fu Antonio e di Clara De Morari, da Trieste, classe 1912, partigiano combattente. — Valoroso combattente della lotta di liberazione, leale organizzatore e fermo animatore, comandante di una brigata partigiana, effettuava, durante l'occupazione tedesca, ardite azioni che culminavano, nei giorni precedenti l'insurrezione, con la temporanea occupazione della stazione radio Trieste. Dopo la sconfitta tedesca, vittima dei suoi sentimenti di italianità, affrontava dura prigionia ed atroci sevizie. — Trieste, settembre 1943-aprile 1945.

MUSSA IVALDI VERCELLI Carlo di Ferdinando e di Anita Pievatolo, da Torino, classe 1913, partigiano combattente. — Combattente della libertà, già provato in dure lotte e sempre distinto per tenacia e per coraggio conduceva con estremo ardimento un colpo di mano contro un posto di blocco ben presidiato e fortificato alle porte di Torino. Ad azione conclusa si ritirava in bell'ordine con i suoi coprendosi, con abile manovra, contro numerosi rinforzi subitamente sopraggiunti. — Zona di Torino, 3 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ERASMI Giuseppe di Giovanni e di Modarnelli Esterina, da Varano de' Melegari (Parma), classe 1918, partigiano combattente. — Comandante di un distaccamento partigiano, già segnalato per tenacia, per iniziativa e per coraggio, si distingueva particolarmente durante un duro rastrellamento effettuato da forze tedesche. Occupate a difesa posizioni in Varano de' Melegari, le teneva per più giorni respingendo, dapprima, gli attacchi nemici, contrattaccando, poi, ed infine ritirandosi per disposizioni ricevute e con ordinato movimento notturno. — Varano de' Melegari (Parma), 7 gennaio 1945.

FILATO Valentino di Antonio e di Benacchio Rosa, da Bassano, classe 1919, tenente di fanteria (A), partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, con ferma decisione, intraprendeva la lotta di liberazione fornendo, in difficili circostanze, ripetute e belle prove di tenacia, di capacità e di coraggio. Sofferente per una seria ferita, pochi giorni prima riportata in combattimento, affrontava alla testa dei suoi un duro rastrellamento condotto da importanti forze nemiche e, battendosi strenuamente, riusciva a portare in salvo la maggior parte degli uomini. Continuava poi nella lotta sino alla liberazione. — Zona del Grappa, settembre 1944.

MANZONI Eugenio di Ambrogio e di Gorla Teresa, da Milano, classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente, già distintosi per dedizione alla causa e per coraggiosa attività, nel corso di un duro rastrellamento condotto da importanti forze tedesche, si offriva volontario per seguire il suo comandante nel generoso tentativo di fermare con pochi uomini l'avanzata del nemico. Combatteva tenacemente per molte ore, lasciando tempo al grosso di disimpegnarsi, ed infine sopraffatto cadeva da prode sul campo. — Zona di Taleggio (Bergamo), 27 giugno 1944.

**(6141)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1953, n. **985.**

**Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1438;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Catania il 26 maggio 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Catania.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *gennaio* 1954
*Atti del Governo, registro n.* 81, *foglio n.* 23. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 dicembre 1953.

**Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, addì 2 dicembre 1953 con la « Sirena », società per azioni, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale, che autorizza la concessione mediante pubblica gara dei servizi marittimi sovvenzionati del gruppo « D » Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria,

Vista la Convenzione in data 2 dicembre 1953, stipulata in seguito all'esito delle pubbliche gare, con la « Sirena », Sicula regionale di navigazione, società per azioni sedente in Palermo, per la concessione a questa dell'esercizio delle linee di navigazione con le Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria per la durata di anni venti e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 427.128.100 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, lire 425.032.100 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 e lire 430.630.100 dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973:

Visto che la Società « Sirena » ha prestato la cauzione prescritta dall'art. 20 della Convenzione suddetta;

Visto il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato sullo schema anzichè sul progetto di convenzione, per ragioni di urgenza dovute alla necessità di provvedere all'appalto dei servizi su menzionati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge 5 gennaio 1953, n. 34;

Considerato che le osservazioni del Consiglio di Stato sono state accolte eccetto quelle relative agli articoli 5 e 7 della Convenzione per i motivi contenuti nel foglio n. 149942 in data 21 novembre 1953 dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la Convenzione stipulata in Roma, addì 2 dicembre 1953, con la « Sirena », società per azioni, sedente in Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo « D » Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria per la durata di venti anni a cominciare dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno di lire 427.128.100 fino al 31 dicembre 1955, lire 425.032.100 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 e lire 430.630.100 dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973.

Dette somme faranno carico al capitolo 58, art 2, del bilancio del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla Convenzione che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1953

EINAUDI

TAMBRONI — PANETTI — GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *dicembre* 1953
*Registro n.* 22 *bilancio Marina mercant., foglio n.* 366. — BONETTI

**Convenzione con la Società per azioni « Sirena » Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » - Isole Egadi Pelagie, Ustica e Pantelleria.**

Fra il dott. Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile ed il sig Enrico Mazzarella fu Giuseppe, presidente della Società per azioni « Sirena » Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La Società per azioni « Sirena » con sede in Palermo, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2.

*Sovvenzione*

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno fissata: L. 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento) fino al 31 dicembre 1955; L. 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956; L 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973.

Art. 3.

*Pagamento della sovvenzione*

La sovvenzione spettante al concessionario verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Il concessionario dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti quei documenti che gli saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

*Revisione della sovvenzione*

La sovvenzione di cui al precedente art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

*a*) introiti del traffico;

*b*) prezzo dei combustibili;

*c*) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

*a*) introiti del traffico (in base alle linee esercitate nell'anno finanziario 1951-52, L. 21.900.000;

*b*) combustibili (ai prezzi attuali): fino al 31 dicembre 1955 (nafta tonn. 1531 × 12.665; Diesel tonn. 1151 × 17.609) lire 68.838.874; dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 (nafta tonnellate 1531 × 12.665; Diesel tonn. 1421 × 17.609) L. 56.415.704; dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973 (nafta tonn. 1501 × 12.665; Diesel tonn. 1610 × 17.609) L. 47.740.605;

*c*) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi (in base alle misure attuali): fino al 31 dicembre 1955 L. 194.000.000, dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956 L. 195.500.000; dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1973 L. 195.500.000.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi durante il triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

*Revisione della Convenzione*

La revisione della Convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e le telecomunicazioni.

Art. 6.

*Durata della Convenzione*

La presente Convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1954 ed avrà la durata di venti anni.

Art. 7.

*Amministrazione della Società — Capitale sociale*

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani.

Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

*a*) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;

*b*) in qualità di membri supplenti: un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile.

Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni e venendo comunque modificate la Società sarà dichiarata decaduta a termini dell'art. 16 della presente Convenzione e con le conseguenze da esso previste.

Art. 8.

*Domicilio legale*

Agli effetti della presente convenzione, il concessionario elegge domicilio legale in Roma, piazza Mazzini n. 27, ed avrà sedi di armamento nei porti di Palermo e Trapani.

Art. 9.

*Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi*

E' fatto obbligo al concessionario di rilevare la m/n « Egadi » di T.S.L. 770 della ditta « Cirrincione » con sede in Palermo.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del seguente art. 10.

Il concessionario si obbliga altresì ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

*a*) dal 1° gennaio 1956 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate da adibire alla linea 1 di cui all'allegato 1);

*b*) dal 1° gennaio 1957 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate da adibire alle linee 2 e 3 di cui all'allegato 1).

I piani delle anzidette navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione entro sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio di dette navi il concessionario potrà esercitare i servizi con navi usate di proprietà o noleggiate purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

*Le navi allo scadere della Convenzione*

Alla scadenza della presente Convenzione lo Stato avrà facoltà di rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le navi adibite alle linee di cui all'art. 1.

Il prezzo di rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, sarà nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

*Noleggio delle navi da parte dello Stato*

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà del concessionario completamente armate. In questo caso, sarà corrisposto al concessionario un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse, in ragione di anno, sul valore attuale della nave;

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive, quali: consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio. Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del suo noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita fosse di nuova costruzione; il valore attuale è quello iniziale ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile ed il concessionario, ed in man-

canza di accordo dal Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 12.

*Equipaggi*

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salvo sempre le varianti che possano rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi, agli orari di lavoro di bordo.

Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano la assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare istituiti presso le Capitanerie ed uffici di porto dello Stato.

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all'approvazione della Marina mercantile.

Art. 13.

*Personale di Stato Maggiore ed amministrativo*

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente Convenzione, il concessionario dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato Maggiore) alle dipendenze del precedente concessionario Andrea Cirrincione al 31 dicembre 1953 e che a quella data era inscritto nei ruoli organici, purchè non sia rimasto, volontariamente, dopo quella data, nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Al personale già iscritto nei ruoli organici alle dipendenze della Società « La Meridionale » alla data del 31 dicembre 1949 assunto dall'armatore Andrea Cirrincione, in applicazione della Convenzione stipulata per i servizi marittimi sovvenzionati delle Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, per il biennio 1950-51 e successivamente prorogata al 31 dicembre 1953 sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, anche l'anzianità di servizio maturata presso la « La Meridionale », con sede in Palermo

Il concessionario dovrà pertanto regolarizzare la indennità di quiescenza del personale suddetto, effettuando il versamento delle relative differenze fino alla data della cessazione dei servizi da parte del precedente concessionario.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di due arbitri nominati dal personale e di un quinto arbitro, con funzione di presidente nominato d'accordo tra le due parti ed in caso di eventuale disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

*Regolamento organico*

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore.

Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del regolamento organico dovranno essere decise inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di due arbitri designati dal concessionario, di due arbitri designati dal personale e di un quinto arbitro nominato d'accordo tra le due parti ed in caso di eventuale disaccordo dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15.

*Convenzioni speciali*

Il concessionario si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili e militari di addivenire con le medesime, alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto e spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.

*Interruzione, sospensione o abbandono del servizio*

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare il concessionario a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente Convenzione e dal relativo capitolato entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale invito avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà la facoltà di dichiarare decaduta la concessione, ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nel cui confronto il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione. In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinarsi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 17.

*Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità*

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 16, ne compromettano — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 18.

*Divieti*

Il concessionario non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori Convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente Convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizioni di ipoteca sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

Gli è del pari vietata qualunque partecipazione diretta a trusts, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico, come pure di svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora il concessionario apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile, previa contestazione degli addebiti, potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 19.

*Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.*

Nei casi previsti dalla presente Convenzione nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza o all'annullamento della Convenzione stessa, la cauzione verrà incamerata ed il concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possano derivare all'Erario.

Art. 20.

*Cauzione*

All'atto della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento

dell'ammontare, in ragione di anno, della sovvenzione. La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato; oppure mediante fidejussione di un istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale, ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà del concessionario, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso la Società italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi, assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve inoltre per garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalla sovvenzione In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto.

Non avvenendo ciò, il concessionario s'intende decaduto per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente Convenzione per i casi di decadenza.

### Art. 21.
*Casi di guerra*

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia e un'altra Potenza o fra Potenze estere, che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente Convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

### Art 22.
*Risoluzione di controversie*

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente Convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specificatamente provveduto saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri dei quali uno da nominarsi dal Ministero della marina mercantile, uno dal concessionario ed il terzo da eleggersi di comune accordo tra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal Presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

### Art. 23.
*Sovvenzione per linee*

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, la sovvenzione annua, stabilita dall'art. 2 della presente Convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

| | |
|---|---|
| Linea 1 . . . . . . . | n. 208 viaggi |
| » 2 . . . . . . . . . | » 156 » |
| » 3 . . . . . . . . . | » 104 » |
| » 4 . . . . . . . . . | » 104 » |
| » 5 . . | » 104 » |

Per gli eventuali viaggi che — in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea dell'annessa tabella — risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente Convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

### Art. 24

La presente Convenzione, mentre vincola il concessionario fin dal momento in cui ha sottoscritto il verbale di aggiudicazione dell'asta, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè la Convenzione stessa non sarà approvata nelle forme prescritte dalle leggi vigenti.

Fatto a Roma, addì 2 dicembre 1953

p. *il Ministero della marina mercantile*
DOTT. SILVIO TRANCHINI

p. *la Società « Sirena »*
ENRICO MAZZARELLA

ALLEGATO 1

(Art. 1 della Convenzione)

## Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria

ELENCO DELLE LINEE, ITINERARI, PERIODICITA' VELOCITA' DI ESERCIZIO

LINEA 1 — Palermo-Ustica e ritorno.
Periodicità: 4 volte la settimana.
Migliatico per viaggio (A e R): mgl. 72.
Migliatico annuo per 208 vg.: mgl. 14.976.
Velocità di esercizio: mgl 12

LINEA 2 — Trapani-Favignana-Levanzo-Marettimo e ritorno.
Periodicità tre volte la settimana.
Migliatico per viaggio (A e R): mgl 54.
Migliatico annuo per 156 vg.: mgl. 8.424.
Velocità di esercizio: mgl. 12.

LINEA 3 — Trapani-Favignana e ritorno.
Periodicità: bisettimanale
Migliatico per viaggio (A e R): mgl. 20.
Migliatico annuo per 104 vg.: mgl. 2.080
Velocità di esercizio: mgl 12.

LINEA 4 — Trapani-Pantelleria e ritorno.
Periodicità. bisettimanale
Migliatico per viaggio (A e R): mgl. 152.
Migliatico annuo per 104 vg.: mgl 15.808.
Velocità di esercizio: mgl 14

LINEA 5 — Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Pantelleria e ritorno.
Periodicità bisettimanale
Migliatico per viaggio (A e R): mgl 422.
Migliatico annuo per 104 vg. mgl. 43.888.
Velocità per esercizio: mgl 14

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

LINEA 1 — Una nave di nuova costruzione della stazza lorda di 450 tonn per i primi due anni il servizio potrà essere assicurato con nave di T S L. non inferiore a 400 purchè riconosciuta idonea dal Ministero della marina mercantile

LINEA 2-3 — Una nave di nuova costruzione della stazza lorda di 450 tonn. per i primi tre anni di servizio potrà essere assicurato con nave di T S L non inferiore a 400 purchè riconosciuta idonea dal Ministero della marina mercantile

LINEA 4-5 — *a*) Una nave della stazza lorda di 800 tonn
*b*) Una nave della stazza lorda minima di 770 tonn.

Fatto a Roma, addì 2 dicembre 1953

p. *Il Ministero della marina mercantile*
DOTT. SILVIO TRANCHINI

p. *la Società « Sirena »*
ENRICO MAZZARELLA

---

ALLEGATO 2

## Capitolato
*Esecuzione dei viaggi itinerari ed orari*

### Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla Convenzione.

### Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentito il concessionario, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno, però, per ragioni di ordine pubblico e di interesse postale, commerciale e politico, essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile e dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dal concessionario nei confronti dello Stato, e indennizzo da parte di terzi in confronto del concessionario e dello Stato.

Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardo nella traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi

porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario, ed i capitani avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per recuperare il ritardo esistente alla partenza durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano. Nella località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta a eseguirle, ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui la detta velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione, in base alla quale saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dal concessionario agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, sempreché le variazioni ora cennate non comportino tale aumento di percorrenza da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salvo l'applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso, saranno rimborsate al concessionario le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 5.

*Navi*

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro italiano navale » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente Convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, devono essere di assoluta proprietà del concessionario.

Il concessionario è tenuto — sotto pena di decadenza — ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della Convenzione.

Il concessionario ha poi l'obbligo di assicurare presso Società italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

Il concessionario dovrà impiantare e mantenere in efficienza sulle navi di nuova o di recente costruzione da adibire alle linee picchi di carico del numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile, in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

Il concessionario indicherà al Ministero della marina mercantile le linee sulle quali intende destinare le singole navi: queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

Il concessionario non è esonerato dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se egli non possa disporre di parte del materiale assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.

Nel caso che una nave si perdesse, il concessionario dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare il concessionario ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S^1 = S - (a + b)$$

in cui

$S^1$ rappresenta la sovvenzione ridotta

$S$ rappresenta la sovvenzione normale

$a$ rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità

$b$ rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \left[ \frac{S}{2} + \frac{S}{2} \left( \frac{V^1}{V} \right) 3 \right]$$

$$b = S - \left[ 0,65\ S + 0,35\ S \frac{T^1}{T} \right]$$

nelle quali

$V^1$ rappresenta la velocità effettiva

$V$ rappresenta la velocità prescritta

$T^1$ rappresenta il tonnellaggio effettivo

$T$ rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui in seguito.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10 % nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 della Convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle singole linee, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità e di tonnellaggio pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che il concessionario ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuove costruzioni e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

*a*) la veduta esterna longitudinale della nave;

*b*) i piani dei ponti;

*c*) la sezione longitudinale;

*d*) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra;

*e*) i piani di compartimentazione;

*f*) il piano delle capacità;

*g*) la scala di solidità o documento equivalente;

*h*) disegno di massima dell'apparato propulsore;

*i*) specifica generale;

*l*) descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio nonchè del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali dovrà essere destinata.

E' in facoltà dell'Amministrazione di esonerare il concessionario dalla presentazione di qualcuno di questi documenti.

Per contro l'Amministrazione può richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento se essa lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, il concessionario dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani e documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà dell'Amministrazione di esonerarlo dalla presentazione di taluno di questi piani e documenti. Dovrà inoltre il concessionario presentare una copia del contratto di acquisto.

Il concessionario dovrà altresì presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile, procederà:

*a*) ad una visita generale della nave di cui all'art. 10;

*b*) ad una prova in mare, di cui all'art. 11.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della Convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità, ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, di efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045; riguardante le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita, il concessionario presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e l'Amministrazione emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavoramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

La visita della Commissione ministeriale è altresì obbligatoria per quelle navi che, stabilmente adibite al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 11.

Tutte le navi da assegnare ai servizi sovvenzionati, comprese quelle noleggiate, dovranno essere sottoposte ad una visita generale e ad un prova di velocità che saranno effettuate dalla Commissione ministeriale di cui al precedente art. 9.

Per le navi di nuova o recente costruzione, la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di 9 ore consecutive, delle quali 6 ad una velocità media superiore del 10 per cento a quella di 14 miglia e 3 ore a quest'ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base opportunamente scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè l'esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio, verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla Commissione anche da un delegato del concessionario.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo, anche a visita straordinaria delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, il concessionario dovrà, nel termine che gli verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi o inconvenienti verificatisi.

Art. 14.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non inferiore a 20 chilogrammi.

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 % del volume della stiva della nave, per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

Il concessionario avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel limite dell'1 % della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

Il concessionario dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati e uno o due commessi il concessionario sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato da panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese del concessionario.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

Il concessionario dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dalle Capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo di imbarco.

Esso dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuarsi anche presso le aziende del concessionario.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico del concessionario il quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti il concessionario si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto sono devoluti interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura del concessionario. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuto il concessionario stesso, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte del concessionario e dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata, saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi al concessionario che siano tenute esposte nelle Agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

Il concessionario, però, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da esso esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

Il concessionario sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato delle perdite, manomissioni e avarie degli effetti a lui affidati.

Art. 20.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori.

Il concessionario è obbligato al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti il concessionario dovrà designare, in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo, nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto per modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile, l'imbarco e lo barco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicarsi per il trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

*a*) passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 7,20 per passeggero-chilom.
per i passeggeri di ponte L. 3,60 per passeggero-chilom.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 5,40 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 % sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 % del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai 4 anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), quelli dai 4 ai 14 anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente 30 chilogrammi di bagaglio a mano.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, per il trasporto dei passeggeri sulle linee a carattere turistico saranno applicate tariffe speciali, il cui limite massimo, all'inizio del servizio, non potrà essere superiore a L. 15 per passeggero-chilometro.

Hanno carattere turistico le linee seguenti:

per il settore delle Isole Partenopee e Pontine:

LINEA 2 Napoli-Sorrento-Capri e ritorno con prolungamento sino ad Ischia nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;

LINEA 4 Napoli-Capri-Positano-Amalfi e ritorno;

LINEA 6 Napoli-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e ritorno, con prolungamento a Capri nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;

LINEA 11 Anzio-Ponza.

per il settore delle Isole Eolie:

LINEA 5 Itinerario « A »: Messina-Stromboli-Lipari e ritorno; Itinerario « B »: Messina-Lipari-Stromboli e ritorno;

*b*) merci:

per qualsiasi percorso delle linee, per quintale L. 170.

L'importo minimo di ogni spedizione è di L. 200. Le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quelle di 51 e più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 % a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 e 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti di imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura del concessionario, il quale non potrà, per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti;

*c*) bestiame:

prima classe per capo L. 1080;
seconda classe per capo L. 720;
terza classe per capo L. 180;
quarta classe per capo L. 90.

Appartengono alla prima classe cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe montoni, capre e pecore;

alla quarta classe capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentito il concessionario;

*d*) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di L. 5000.

Art. 22.

Il concessionario dovrà provvedere ad ogni approdo perchè possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i diversi scali uno spazio proporzionale alla media del movimento commerciale di essi, in base a determinazioni del Ministero della marina mercantile. Quando per fatto proprio il concessionario non adempisse a tale obbligo sarà tenuto ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso il concessionario dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata, il concessionario avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che il concessionario abbia diritto a verun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentito il concessionario, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in dipendenza delle mutate condizioni dei traffici e dell'economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso del concessionario, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo potrà il Ministero suddetto modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e le condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura del concessionario quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che il concessionario non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti e di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra il concessionario e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla Convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Art. 26.

*Servizio cumulativo*

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisi l'opportunità, il concessionario è tenuto ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le Ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati, e, possibilmente con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale, mediante unico contratto di trasporto o, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura del concessionario verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra il concessionario e le Ferrovie o tra il concessionario e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il concessionario avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Art. 27.

*Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato*

Il concessionario dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati ed ex senatori con almeno tre legislature e dieci anni completi di esercizio;

b) tre viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi), alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

Il concessionario dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero e provenienti da altre linee, che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatriati, su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore a 10 posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra) e loro accompagnatori.

Il concessionario dovrà, altresì, concedere la riduzione del 70 % sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

Il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 % sulle tariffe normali escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato e loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato e le loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno);

6) alle comitive di operai, agricoltori e loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studio e cura e loro accompagnatori; ed in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee che rimpatriano per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuti gli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione il concessionario è obbligato a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato il concessionario dovrà concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dal concessionario, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle tesorerie.

La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare al concessionario i trasporti che possono compiersi sulle linee da esso esercitate.

Art. 30.

*Sorveglianza dei servizi*

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e traffico marittimo) ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio d'ispezione hanno diritto di eseguire presso le sedi ed agenzie del concessionario, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse di compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo i funzionari predetti hanno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione della marina mercantile.

Art. 31.

*Statistiche, relazioni annuali e bilanci*

Il concessionario ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterle, in doppia copia, ogni mese al Ministero della marina mercantile, che ha diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee. contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea.

L'esportazione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Ove il concessionario non adempia agli obblighi di cui all'art. 31 ed ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile delle visite, della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato, sono a carico del concessionario ed a tale uopo sarà effettuata in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della Convenzione, una ritenuta del 2 per mille sulla sovvenzione spettante.

Art. 34.

*Ritenute e penalità*

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta al concessionario la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, il concessionario incorrerà inoltre in una multa da L. 30.000 a L. 150.000 in relazione alla importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile, sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venga interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuta autorizzazione del Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti, o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, il concessionario incorrerà nella multa di L. 15.000.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari od itinerari il concessionario incorrerà in una multa da L. 15.000 a L. 150.000 per viaggio. Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non siano presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della Convenzione, la Ditta sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di lire 10.000 al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dal concessionario alla messa in linea delle navi di nuova costruzione, o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di L. 100 (cento) per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 per il comandante, di lire 750 per ogni ufficiale e di L. 250 per ogni individuo dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determina dopo aver sentito le giustificazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Fatto a Roma addì 2 dicembre 1953

p. *il Ministero della marina mercantile*
Dott. SILVIO TRANCHINI

p. *la Società « Sirena »*
ENRICO MAZZARELLA

(69)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1953.

**Approvazione della convenzione 31 marzo 1953 stipulata con l'A.N.S.A. per l'incremento ed il potenziamento dell'Ufficio A.N.S.A. di New York.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, sulla sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e proprietà intellettuale, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1952;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1952, registro Presidenza n. 62, foglio n. 253, di approvazione della convenzione stipulata il 10 luglio 1951 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri da una parte e dall'altra l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, per il servizio di trasmissioni di notiziari dall'estero e per l'estero;

Considerata l'opportunità di incrementare e rendere più efficiente l'Ufficio A.N.S.A. di New York;

Considerato che la predetta A.N.S.A. è tuttora la sola agenzia italiana di informazioni in grado, per la propria organizzazione, di effettuare il suddetto servizio e che di conseguenza è stato necessario stabilire accordi con la medesima a trattativa privata;

Ritenuto altresì che l'Agenzia A.N.S.A., per la sua notoria solidità, è stata esonerata, a' sensi dell'art. 54 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, dal versare la cauzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le successive modificazioni;

**Decreta:**

*Articolo unico.*

E' approvata l'allegata convenzione stipulata il 31 marzo 1953 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio delle informazioni, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda Fide n. 27, per l'incremento e il potenziamento dell'Ufficio A.N.S.A. di New York.

Gli oneri relativi, di cui all'art. III della convenzione, graveranno per L. 15.050.000, ossia per la somma una tantum di L. 12.500.000 più i canoni di aprile, maggio e giugno 1953 (L. 2.550.000) sui fondi di bilan-

cio per l'esercizio finanziario 1952-53 del Ministero degli affari esteri (cap. 9), e, per L. 10.200.000, ossia per i canoni del periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954 sui fondi di bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 del Ministero stesso (cap. 10).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1953

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1953
*Registro n.* 48 *Esteri, foglio n.* 11. — BARNABA

**(68)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.

**Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pistoia n. 11614, in data 25 giugno 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione della dott.ssa Cagnoni Eugenia, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con l'avv. Fabbrizzi Salvatore, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

La dottoressa Cagnoni Eugenia è sostituita con l'avv. Fabbrizzi Salvatore, quale funzionario designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

**(6424)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.

**Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caserta n. 47114/11/3/5/B, in data 5 settembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, dell'avv. Coviello Francesco Saverio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il rag. Di Girolamo Vito, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'avv. Coviello Francesco Saverio è sostituito con il rag. Di Girolamo Vito, quale funzionario designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore dell'Ufficio del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

**(6425)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1953.

**Sostituzione di un componente il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 18 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile stesso anno, n. 92, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la nomina, tra i membri indicati dal Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 7, primo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, del gr. uff. Ercole Avella;

Ritenuto che in seguito all'avvenuto decesso del gr. uff. Ercole Avella occorre provvedere alla sostituzione del medesimo;

Vista la nota 2 dicembre 1953, n. 2896 di protocollo, del Ministero dell'industria e del commercio, con la quale viene all'uopo designato l'ing. Pericle Martelli;

Decreta:

L'ing. Pericle Martelli della Confederazione generale italiana del commercio è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale rappresentante delle categorie commerciali, in sostituzione del gr. uff. Ercole Avella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1953

*Il Ministro*: BRESCIANI TURRONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *dicembre* 1953
*Registro n.* 5 *Commercio estero, foglio n.* 36

**(82)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 403 del 29 dicembre 1953. - Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 403 del 29 dicembre 1953, ha fissato come all'unito elenco i prezzi di vendita al pubblico per un gruppo di specialità medicinali (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore).

**SPECIALITÀ MEDICINALI (XXII Elenco)**

Il precedente elenco è stato diramato con la circolare n. 396 del 25 novembre 1953 (XXI elenco specialità medicinali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 dicembre 1953.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

| SPECIALITÀ | DITTA | CONFEZIONI | PREZZO |
|---|---|---|---|
| *Arscolloid gengivario* | SIT., Pavia | flacone x 10 gr. | 360 — |
| *Badional Gel* | CO.FA., Milano | tubo x 20 gr. | 360 — |
| | | tubo x 50 gr. | 720 — |
| *Broncosan* | Leber, Milano | pomata x 30 gr. | 305 — |
| *Cobilasi* | Ditta Farmac. Bruco, Genova | fiale 3 x 50 mgr. | 2.300 — |
| | | fiale 3 x 25 mgr. | 1.300 — |
| | | fiala x 100 mgr. | 1.100 — |
| *Cortunon* | Lab. Farm. A. De Borck, Carrara | fiala x 10 cc. | 3.450 — |
| *Crysticillin* | Palma, Roma | x 800.000 unità | 750 — |
| | | x 600.000 unità x 10 dosi | 3.500 — |
| *Clupadene* | SAIS, Venezia | fiale 10 x 3 cc. | 750 — |
| | | fiale 10 x 5 cc. | 990 — |
| *Crysticillin raff.* | Palma, Roma | x 4 dosi 2.000.000 U. | 2.000 — |
| | | x 10 dosi 4.000.000 U | 3.500 — |
| *Carbonblu* | Comp. Terap. Naz., Milano | cachets 60 | 590 — |
| | | cachets 30 | 340 — |
| *Cupriodal* | Coop. Farm., Milano | fiale 10 x 1 cc, intram. ed endov. | 400 — |
| *Canforamina* | Canforamina, Padova | fiale 10 x 1 cc. | 400 — |
| | | fiale 10 x 2 cc. | 500 — |
| *Cortisone acetato* | Saref, Milano | compresse 20 | 6.000 — |
| *Dicrysticin* | Palma, Roma | flacone x 400.000 U. + 0,5 gr. | 500 — |
| *Eudigestol* | Diana, Milano | flacone x 160 gr. semplice | 330 — |
| | | flacone x 160 gr. con boldo | 340 — |
| *Eupolmol c/ chinino* | Sigem, Firenze | fiale 6 x 2,5 cc. | 350 — |
| *Emocal* | E. Bonanome, Roma | flacone x 140 gr. | 300 — |
| *Energil* | Sturme, Milano | flacone x 180 gr. | 350 — |
| | | fiale 10 x 2 cc. | 350 — |
| *Fosfamin B/1* | Torre, Milano | fiale 6 x 2,5 + 6 x 2 cc. normale | 600 — |
| | | fiale 6 x 2,5 + 6 x 2 cc. extra | 700 — |
| *Guaiacor* | Apaf, Milano | fiale 12 x 1 cc. | 450 — |
| | | fiale 12 x 2 cc. | 550 — |
| *Genovalerina* | Sturme, Milano | fiale 10 x 2 cc. | 350 — |
| *Liquicillina* | Angelini, Ancona | flacone x 15 cc. 600.000 U. x cc. | 950 — |
| | | flacone x 30 cc. 600.000 U. x cc. | 1.850 — |
| *Lisagen* | Lisapharma, Erba | compresse 25 | 400 — |
| *Lampoplast* | Spa, Milano | flacone x 10 cc. | 350 — |
| *Mastopenicillina* | Spa, Milano | tubo x 5 gr. | 400 — |
| *Nubicillin* | Spa, Milano | flacone 6 x 50.000 U. | 650 — |
| *Omnacillina* | Emelfa, Milano | flacone 200.000 U. O. | 240 — |
| | | flacone 400.000 U. O. | 400 — |
| *Pansulfa Liquicillina* | Angelini, Ancona | flacone x 30 cc. + 3 gr. sulf | 980 — |
| | | flacone x 60 cc. + 6 gr. sulf. | 1.920 — |
| *Prurenol* | Ferrato, Cuneo | supposte 6 | 330 — |
| *Rinargolo* | Delfino, Torino | pomata x 15 gr. | 300 — |
| | | liquido x 100 gr. | 300 — |
| *Reumatil* | Neopharmed, Milano | fiale 10 x 2 cc. | 550 — |
| | | fiale 10 x 5 cc. | 650 — |
| | | fiale 5 x 10 cc. | 650 — |
| *Salibi* | Comp. Terap. Naz., Milano | fiale 10 debole | 480 — |
| | | fiale 10 forte | 500 — |
| | | fiale 10 extraforte | 510 — |
| *Tiocolina* | Gervino, Torino | flacone x 180 gr. | 380 — |
| *Tot* | Comp. Terap. Naz., Milano | cachets 30 | 350 — |
| | | cachets 15 | 190 — |
| *Valeril* | Sturme, Milano | flacone x 180 gr. | 350 — |
| *Varidase* | Alfar, Catania | flacone x 25.000 U. | 1.470 — |
| *Valodigan* | Steyn, Milano | flacone x 20 gr. | 380 — |
| *Widase uso vete* | C. Erba, Milano | fiala 150 x UT + fiala solvente | 600 — |

## ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 390 del 20 novembre 1953 (XX elenco specialità medicinali) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 1° dicembre 1953, n. 3954.

Il testo

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Stroptopas* | Lepetit, Milano | flacone × 0,5 gr. | 360 |
| | | fiale 5 × 0,5 gr. | 1.650 |
| | | flacone × 1 gr. | 540 |

va rettificato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| *Streptopas* | Lepetit, Milano | (segue invariato) |

Per i seguenti prodotti inseriti nella stessa circolare e stessa *Gazzetta Ufficiale* il nominativo del produttore va rettificato come segue:

| | *Dizione errata* | *Dizione rettificata* |
|---|---|---|
| *Diidrostreptomicina* | Lepetit, Napoli | Antibiotici Lepetit, Roma |
| *Duomicina* | Lepetit, Napoli | Antibiotici Lepetit, Roma |
| *Penicillina* | Lepetit, Napoli | Antibiotici Lepetit, Roma |
| *Streptomicina* | Lepetit, Milano | Antibiotici Lepetit, Roma |

Circolare n. 396 del 25 novembre 1953 (XXI elenco specialità medicinali) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 dicembre 1953, pag. 4066.

Il testo

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Arscolloid* | Sit., Pavia | collutorio flacone × 10 gr | 300 |
| | | concentr. flacone × 10 gr. | 350 |

va rettificato come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Arscolloid* | SIT., Pavia | collutorio flacone × 10 gr. | 300 |
| | | concentr. flacone × 10 gr. | 550 |

(94)

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 402 del 29 dicembre 1953. Numero delle pagine dei giornali quotidiani e quota per le spese di sbarco dei carboni.**

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 402 del 29 dicembre 1953 ha adottato le seguenti decisioni:

1. *Numero delle pagine dei giornali quotidiani.*

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 364 del 9 aprile 1953, il numero di pagine complessivo che gli editori di quotidiani hanno facoltà di stampare per sei numeri settimanali è stabilito in sessanta pagine per il mese di dicembre 1953 e in cinquantadue pagine per il mese di gennaio 1954.

Il numero massimo di pagine per un singolo numero di quotidiani, pur rimanendo stabilito in dodici pagine, è portato a quattordici pagine per il solo mese di dicembre 1953.

Nessuna modifica è apportata ai prezzi dei quotidiani.

2. *Quota spese di sbarco per carboni*
(seguito alla circolare n. 343 del 29 novembre 1952).

A parziale modifica della circolare n. 287 del 10 luglio 1951, è fissata in L. 880 alla tonn. la quota delle funivie per sbarco a Savona, deposito e resa franco vagone a San Giuseppe di Cairo.

(93)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 9 dicembre 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Fortunio Parodi di Belsito, Vice console onorario di Danimarca a Palermo.

(83)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1953, registro n. 36 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Meldola (Forlì) di un mutuo di L. 4.572.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(85)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1953, registro n. 36 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rapino (Chieti) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(86)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lavenone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1953, registro n. 36 Interno, foglio n. 32, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lavenone (Brescia) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(87)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1953, registro n. 36 Interno, foglio n. 34, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maropati (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(89)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.**

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1953, registro n. 36 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari) di un mutuo di L. 5.515.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(88)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 205 — Data: 3 agosto 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Bartoletti Iolanda fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 1° luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Di Lella Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1961) — Capitale L. 460.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 8 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Caruso Bruno fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 18.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 705 — Data: 11 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Siracusa Francesco di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3082 — Data: 18 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banca Cattolica del Veneto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 10 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1381 — Data: 9 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Menocci Guglielmo di Nello — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 3 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Palmieri Irma fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 24 agosto 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Di Pietro Pietro fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5690 — Data: 3 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Calavita Gennaro fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 dicembre 1953

*Il direttore generale*: SALIMEI

(6242)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura dell'11 gennaio 1954**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,85 | 640 — |
| » Firenze | 624,78 | 640 — |
| » Genova | 624,85 | 641 — |
| » Milano | 624,86 | 640 — |
| » Napoli | 624,78 | 640 — |
| » Palermo | — | — |
| » Roma | 624,86 | 640,50 |
| » Torino | 624,82 | 642,50 |
| » Trieste | 624,85 | — |
| » Venezia | 624,90 | 640 — |

**Media dei titoli dell'11 gennaio 1954**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 63,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 58,40 |
| Id. 3 % lordo | 81 — |
| Id. 5 % 1935 | 94 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 78,775 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 69,025 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,25 |
| Id. 5 % 1936 | 90,425 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,85 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,85 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,675 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,475 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi dell'11 gennaio 1954**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,86 |
| 1 dollaro canadese | » | 640,25 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . . Lit. 1749,61

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1953, è rigettato il ricorso straordinario proposto il 14 giugno 1952 dal geom. Orsi Carlo — già impiegato del soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) — avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale non è stato riconosciuto particolarmente idoneo ai servizi tecnici del Ministero predetto, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

(76)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo B dei Monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 23 giugno 1953, n. 00/29531, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica del 5 agosto stesso anno, n. 177.**

Si comunica che, giusta il disposto del decreto Ministeriale 10 dicembre 1953, n. 00/37832, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, registro n. 11, foglio n. 95 le prove scritte del concorso sopra indicato avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) alle ore 8 antimeridiane dei giorni 18, 19 e 20 gennaio 1954.

(92)

## MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Nomina della Commissione di esami del concorso per ottanta allievi ufficiali di complemento del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1953, con il quale è istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri categoria ingegneri e categoria geofisici (registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953, registro n. 15 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 341);

Visto il decreto Ministeriale in data 7 luglio 1953, con il quale sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al corso, nonchè stabilita la composizione della Commissione incaricata di formulare la graduatoria dei candidati (registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1953, registro n. 2 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 228);

Decreta:

*Articolo unico.*

E' nominata la sottonotata Commissione ministeriale incaricata di procedere all'esame delle domande e dei relativi titoli degli aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di ottanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri categoria ingegneri e categoria geofisici, nonchè alla formazione della relativa graduatoria di merito:

*Presidente*:
Col. G.A.r.i. s.p.e. Ilari Arturo.

*Membri*:
Magg. G.A.r.i. s.p.e. Angelini Ostilio;
Magg. A.A.r.s. s.p.e. Rosati Alfredo;
Magg. C.C.r.c. s.p.e. Dall'Olio Giannino;
Magg. A.A.r.s. P.A. De Scorpio Vincenzo.

*Segretario senza voto*:
M.llo A.A.r.s. carr. Bernasconi Luigi.

Ai componenti la predetta Commissione saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1953

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *novembre* 1953
*Registro n.* 47 *Esercito, foglio n.* 165. — TEMPESTA

(6245)

---

**Nomina della Commissione di esame del concorso per trenta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 30 aprile 1953, con il quale è istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di trenta sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953, registro n. 15 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 344);

Visto il decreto Ministeriale in data 7 luglio 1953, con il quale sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di ammissione al corso, nonchè stabilita la composizione della Commissione incaricata di formulare la graduatoria dei candidati (registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1953, registro n. 2 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 152);

Decreta:

*Articolo unico.*

E' nominata la sottonotata Commissione ministeriale incaricata di procedere all'esame delle domande e dei relativi titoli degli aspiranti all'ammissione al corso allievi ufficiali per la nomina di trenta sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica ruolo servizi, nonchè della formazione della relativa graduatoria di merito:

***Presidente***:
Col. A.A.r.n. s.p.e. Guazzelli Pietro.

***Membri***:
Magg. A.A.r.s. s.p.e. Martella Renato;
Magg. A.A.r.s. s.p.e. Anceschi Prospero;
Magg. C.C.r.c. s.p.e. Dall'Olio Giannino;
Magg. A.A.r.s. P.A. De Scorpio Vincenzo.

***Segretario senza voto***:
M.llo 1ª cl. carr. De Blasiis Giulio.

Ai componenti la predetta Commissione saranno corrisposti i compensi di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1953

*Il Ministro*: TAVIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *novembre* 1953
*Registro n.* 47 *Esercito, foglio n.* 166. — TEMPESTA

(6244)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.